


di Cristina Genesin

Ancora una condanna per Antonveneta (ora Monte dei Paschi di Siena) chiamata a restituire 233.883,21 euro, oltre agli interessi, a una srl vicentina che aveva denunciato l'illegittima applicazione nei suoi confronti di interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto previste al di fuori di ogni pattuizione e di interessi usurari. La sentenza è del giudice civile di Padova, Caterina Santinello. L'8 maggio 2009 Antonveneta ottiene dal tribunale civile un decreto ingiuntivo che ordina alla srl, sua cliente, il pagamento di 329.525,75 euro, il saldo derivante dal ricalcolo del "dare e avere" nel corso del rapporto di conto corrente. La srl, in liquidazione, non ci sta. E, tutelata dai legali Paola Mai e Barbara Burla, impugna il decreto ingiuntivo. E avvia il contenzioso civile contro la banca, forte di una perizia di parte che accerta un tasso medio globale del 46,410 per cento a fronte di un tasso soglia del 9,665 per cento. Il 30 dicembre 1998 la srl aveva stipulato un contratto con l'istituto padovano senza alcun riferimento a pattuizioni per quanto attiene i tassi d'interessi e le commissioni di massimo scoperto. Eppure, scrive il giudice, «... risulta pacificamente la capitalizzazione anatocistica trimestrale dei soli interessi debitori... dall'articolo 7 del contratto... dagli estratti conto prodotti e dalla consulenza tecnica disposta nel corso della causa (dal giudice)». Una volta la pratica dell'anatocismo (quando gli interessi scaduti producono a loro volta ulteriori interessi passivi addebitati a carico del correnti-

# Interessi anatocistici, condannata Antonveneta

Dovrà restituire a una srl vicentina 233.883,21 euro, somma frutto del ricalcolo del dare e avere in conto corrente. La ditta si era opposta a un decreto ingiuntivo



Il Palazzo di giustizia in via Tommaseo dove si trova il tribunale civile

sta alla chiusura di ogni trimestre, si tratta di una ricapitalizzazione trimestrale degli interessi) non solo era ammessa ma era stata avallata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Corte che, successivamente, ha mutato orientamento. Nel frattempo è intervenuta una delibera del Cnr (Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in vigore dal 21 aprile 2000) secondo la quale la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui contratti di conto corrente e

sui mutui va esplicitamente pattuita fra le parti. Il giudice Santinello precisa: «Il legislatore consente che l'anatocismo sia pattuito fra le parti, ma non lo assicura di necessità alla banca». Da qui l'esigenza di ricalcolare l'andamento del conto, fa capire il giudice. Che conclude: «Nessuna capitalizzazione degli interessi può essere riconosciuta ad Antonveneta spa in relazione al contratto contestato... Parimenti illegittimi, in quanto non dovuti, sono gli addebiti effettuati

## Confedercontribuenti: accolte le nostre tesi

«È rivoluzionaria la sentenza del giudice Santinello perché accoglie tutte le nostre tesi sostenute da almeno un decennio. E va oltre, non riconoscendo "nessuna capitalizzazione di interessi" e di "commissioni di massimo scoperto in mancanza di pattuizione". E poi stabilisce che "... la previsione inerente la capitalizzazione degli interessi passivi anteriore all'aprile del 2000" sia "nulla e tale va considerata in tutta la durata del rapporto contrattuale"» sostiene soddisfatto Alfredo Belluco, presidente di Confedercontribuenti (con sede a Casalserugo e numero verde 800.814.603). «Teniamo presente che molti rapporti di conto corrente, mutuo, derivato, leasing sono stracolmi di illeciti calcoli o vizi, impugnabili pure a distanza di molto tempo. Ma dopo questo pronunciamento sarà più facile far valere le illegittimità in giudizio».

nel corso del rapporto dall'istituto per commissioni di massimo scoperto in mancanza di pattuizione fra le parti».

E per quanto riguarda i lamentati interessi usurari? Nel 1996 è intervenuta una nuova normativa: solo se si sconfinava il limite del tasso soglia per modificazioni unilaterali della banca o pattuizioni «il tasso pattuito deve considerarsi inefficace... sempreché l'illegittimità della pretesa sia sollevata in giudizio». Ecco perché il giudice ha proceduto al ri-

calcolo del saldo del conto corrente attraverso la consulenza tecnica di un esperto. Il risultato? Un saldo positivo a favore della società per 233.883,21 euro, pari alla differenza fra il saldo che risulta negli estratti conto e il decreto ingiuntivo da una parte (pari a 329.525,75 euro) e, dall'altra parte, la somma indebitamente percepita dalla banca nel corso del rapporto intercorso tra il 20 dicembre 1998 e il 15 gennaio 2009 (pari a 563.408,96 euro).

ALLEGATO 2